



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29/03/2021

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Marzo**, alle ore **21:00**, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in videoconferenza, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA	X	
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO		X
5	VERDINI SERENA	X		14	SAVINO FEDERICO	X	
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO	X	
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta, collegati anch'essi in videoconferenza, gli Assessori SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente, , riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati con proprio decreto del 23.03.2020 e s.m.i., essendo presenti n. **16** Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020 è stato approvato il Regolamento disciplinante la TARI a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2020, sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2020;

Richiamati:

- l'art. 39 del Regolamento comunale disciplinante la Tari ai sensi del cui disposto, in continuità con quanto già previsto nell'art. 54 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante la TARI sino al 31 dicembre 2019, che, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018, la gestione della TARI è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, stabilendo altresì che la gestione della tassa per l'anno 2020 sia disciplinata dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16 approvata con deliberazione del C.C. n. 24 del 29 giugno 2020, ulteriormente prorogabile di anno in anno, fino al trasferimento definitivo delle competenze del Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018, previo esplicito consenso reso formalmente in tal senso da parte dei sottoscrittori entro il mese antecedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 2 della stessa;
- la *deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 26 novembre 2020*, con la quale la vigenza della convenzione è stata estesa mediante proroga sino al 31 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della stessa e dal comma 5 del sopra citato art. 39;
- in particolare l'articolo 4 della predetta convenzione, il quale prevede che il Comune trasmetta al Consorzio tutti gli elementi di propria competenza necessari per la bollettazione di regola entro e non oltre 60 gg. dalla data richiesta per il ricevimento degli avvisi da parte dell'utenza;

Considerato che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta deliberazione stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che
 - a) il/i soggetto/i gestore/i predispone/predispongono annualmente il Piano Economico Finanziario e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente per la sua validazione;

- b) l'ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione – direttamente o rivolgendosi ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del Pef ed i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente;

Tenuto conto che, in base alla definizione di ARERA (“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”) ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, nelle more della costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale, prevista dall'art. 10 della Legge Regionale n. 1/2018, come modificata dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2021- alla quale, in base al comma 5bis del suddetto articolo, è attribuita la funzione di Ente Territorialmente Competente come previsto dall'Autorità, avvalendosi del contributo dei Consorzi di Area Vasta (attuali Consorzi riorganizzati) - il Consorzio di Bacino 16 continua ad essere il soggetto incaricato della validazione dei Pef per tutti i Comuni che vi fanno parte;

Visto l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute* (superfici, numero occupanti, ecc....);

Visto l'art. 28 del vigente regolamento TARI disciplinante la riscossione, ai sensi del cui disposto:

- la tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della TARI, la tassa, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento;
- al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, il Comune o il soggetto incaricato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il

tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ARERA n. 444/2019;

- l'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di effettuare il versamento della tassa entro le scadenze previste dal presente regolamento;
- il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in QUATTRO RATE. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 - concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali - le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta, è determinata sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno in corso. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data;
- per il solo anno 2020 le scadenze e le modalità di pagamento sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020 e delle successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 43 del 5 marzo 2020 e n. 49 del 12 marzo 2020. E' comunque facoltà del contribuente versare il tributo dovuto per l'acconto in unica soluzione entro la scadenza del saldo (2 dicembre 2020);

Rilevato che, a causa delle diverse problematiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni ARERA (tra le quali il rapporto tra risultanze del MTR e contratto in essere, nonché la mancata approvazione del Piano Industriale di SETA), del nuovo Canone "mercatale" e del nuovo assetto normativo determinatosi a seguito della riforma contenuta nel D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 - di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, entrato in vigore 1° gennaio 2021 - e delle conseguenti implicazioni che ne derivano, il Consorzio di Bacino 16 non ha ancora validato il Pef 2021 e, conseguentemente, questo Ente non è ancora in grado di approvare le tariffe in tempo utile per consentire al gestore un'unica bollettazione (ferma restando l'applicazione delle stesse in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 sopra richiamato e delle disposizioni regolamentari);

Ravvisata la necessità di dover pertanto provvedere a stabilire le scadenze di pagamento della TARI anticipatamente rispetto alla determinazione delle tariffe, in modo tale da poter consentire al Consorzio di Bacino 16 una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto TARI anno 2021, anche al fine di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio;

Ritenuto in proposito opportuno confermare le seguenti modalità di computo dell'acconto, in continuità con quanto deciso per l'anno 2020, ad eccezione delle scadenze di pagamento:

- stabilire che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente le tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2020, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2021;
- stabilire che l'acconto della TARI 2021 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2020, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Bacino 16;
- stabilire le seguenti scadenze per le tre rate di pari importo dell'acconto:

31 MAGGIO 2021

31 LUGLIO 2021

30 SETTEMBRE 2021

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (**31 LUGLIO 2021**);

- stabilire che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2021 debba essere versata entro il **2 DICEMBRE 2021**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge (auspicando un rinvio dello stesso, come annunciato), a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

Richiamato l'art. 27 del vigente regolamento, ai sensi del cui disposto è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana (5%); ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 29/10/2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, dal 1° giugno 2020 il Comune provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 riscosso con modalità diverse dal versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo la periodicità e le modalità stabilite da specifiche disposizioni normative, in quanto, in quest'ultimo caso, è la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate a riversare direttamente il TEFA alla Città Metropolitana. Dal 2021 sono stati istituiti appositi codici tributo. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19;

Dato atto che:

- fermo restando le attuali modalità di pagamento (modello F24), dal 2021 la Tari ed il Tefa possono essere pagati anche attraverso PagoPa, secondo le regole stabilite con decreto ministeriale datato 21 ottobre 2020, che disciplina anche le modalità di riversamento e di trasmissione dei relativi dati;
- con Comunicato del Dipartimento delle Finanze pubblicato l'8 marzo 2021 vengono individuate alcune prassi volte ad "agevolare" la corretta gestione degli avvisi di pagamento della TARI e del TEFA per l'anno 2021, per garantire il versamento automatico delle somme ai rispettivi enti impositori (Comuni per la Tari e Province/Città metropolitane per il Tefa), come prescritto da DM 21 ottobre 2020, che però necessita di un piano di adeguamento delle procedure di gestione dei versamenti tramite PagoPA. Per evitare ritardi e disservizi, legati all'adeguamento delle procedure informatiche, il dipartimento suggerisce che il pagamento tramite tale soluzione possa prudentemente avvenire dal 1° luglio 2021, proponendo alcune soluzioni alternative (come il differimento della riscossione del TEFA sulle rate in scadenza dopo il 1° luglio 2021, ovvero sulla rata a saldo);

Rilevato in proposito che, essendo il TEFA un tributo della Città Metropolitana, il Comune non ha alcuna discrezionalità in merito alle modalità di sua applicazione o riversamento, ma dovrà necessariamente attenersi alla vigente normativa ed alle eventuali indicazioni che la Città Metropolitana dovesse tempestivamente fornire prima dell'elaborazione degli avvisi di pagamento dell'acconto;

Ritenuto altresì opportuno, qualora dovessero emergere da parte della Città Metropolitana o del Consorzio di Bacino 16 criticità legate all'utilizzo del sistema Pago Pa per l'effettuazione del pagamento dell'acconto TARI 2021 che dovessero comportare un ritardo nell'elaborazione o postalizzazione dei relativi avvisi di pagamento, demandare alla Giunta Comunale ogni decisione in merito, al fine di garantire il rispetto delle scadenze sopra indicate;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente posticipato al 31 marzo 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 17 marzo 2021, come da verbali in atti;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione così come rettificata in sede di Commissione, come da verbale in atti n. 7 del 17.03.2021;

Tutto ciò premesso;

Propone al Consiglio Comunale

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di stabilire, ai sensi dell'art. 28 del regolamento disciplinante la TARI le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021:
 - che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente le tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2020, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2021;
 - che l'acconto della TARI 2021 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2020, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Bacino 16;
 - le seguenti scadenze per le tre rate di pari importo dell'acconto:
31 MAGGIO 2021
31 LUGLIO 2021
30 SETTEMBRE 2021
con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (**31 LUGLIO 2021**);
 - che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2021 debba essere versata entro il **2 DICEMBRE 2021**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;
- 3) di dare atto che, qualora non dovessero pervenire in tempo utile per l'elaborazione degli avvisi di pagamento della TARI da parte della Città Metropolitana indicazioni diverse in merito all'applicazione ed al riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, lo stesso dovrà essere liquidato, riscosso e riversato alla Città Metropolitana con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e dall'art. 27 del regolamento disciplinante la TARI;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale ogni decisione ritenuta utile al fine di garantire il rispetto delle scadenze sopra indicate, qualora dovessero emergere da parte della Città Metropolitana o del Consorzio di Bacino 16 criticità legate all'utilizzo del sistema Pago Pa per l'effettuazione del pagamento dell'acconto TARI 2021, che dovessero comportare un ritardo nell'elaborazione o postalizzazione dei relativi avvisi di pagamento;

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle tre rate dell'acconto TARI anno 2021.

* * *

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Doria e Savino) e 3 astenuti (Pasteris, Marocco e Cipolla)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione, con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Doria e Savino) e 3 astenuti (Pasteris, Marocco e Cipolla), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase
Firmato digitalmente